

**APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL TRIENNIO 2019/2021**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nadia Paltrinieri

Sommario

1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
2) DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO	4
3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	5
4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	6
5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
6) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	7
7) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI	7
8) REFERENTE DEL BROKER.....	8
9) RESPONSABILITA' DEL BROKER.....	8
10) CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
11) POLIZZA ASSICURATIVA	9
12) PENALI	9
13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
14) RECESSO	11
15) TUTELA ED INFORTUNISTICA SOCIALE	12
16) MODELLO AZIENDALE DI GESTIONE – CODICE ETICO	12
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
19) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO	14
20) RISCHI DA INTERFERENZE	14
21) COMUNICAZIONI	14
22) NORMATIVA APPLICABILE	15

1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo ad ACER Modena, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi dell'art. 109 del citato D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell'andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di due report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali per le procedure di selezione che l'Ente riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative nel corso di validità del contratto; i capitolati, le statistiche sinistri e qualsiasi altra documentazione necessaria alla gara dovrà pervenire agli uffici della Stazione Appaltante tramite posta elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
9. assistenza nella gestione dei sinistri passivi anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker

competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte della Stazione Appaltante, inoltre alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il broker dovrà inoltre produrre dei report indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti).

10. gestione dei sinistri attivi dell'ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche;
11. messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
 - a. informazioni di dettagli di ogni singola polizza;
 - b. informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
 - c. elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. L'aggiornamento dovrà essere effettuato mensilmente;
12. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici della Stazione Appaltante;
13. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara;
14. aggiornamento del personale della Stazione Appaltante addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dalla Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante stessa.

2) DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'appaltatore la ripetizione del contratto alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino a tre anni, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Stazione Appaltante, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'esperimento di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker. L'appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio, tale periodo di proroga è dovuto dall'appaltatore, alle medesime condizioni del contratto di appalto di origine, qualora anche la Stazione Appaltante non eserciti alcuna opzione di ripetizione di cui all'art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Dalla decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Stazione Appaltante.

Il Concorrente risultato aggiudicatario, su richiesta della Stazione Appaltante sarà comunque tenuto alla immediata presa in carico del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, qualora anche non fossero intervenute l'aggiudicazione definitiva e la stipula contrattuale.

3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'appaltatore, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio della Stazione Appaltante.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo dell'appalto viene stimato ai soli fini della determinazione del sopra/sotto soglia europeo, del valore della garanzia provvisoria, e della generazione del Codice Identificativo Gara.

L'importo complessivo presunto delle provvigioni in appalto è pertanto stimato in **€ 215'409,85** (diconsi euro **Duecentoquindicimilaquattrocentonove/85**), per la durata complessiva del contratto di anni tre, eventualmente ripetibile alle medesime condizioni, fino ad ulteriori anni 3, su disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016; nonché, su disposizione della Stazione Appaltante, per un periodo di proroga della durata di mesi 6, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 fino all'individuazione di un nuovo contraente;

tale importo è determinato sulla base delle commissioni attuali riservate al broker sui premi dei contratti assicurativi attualmente in essere, così come riportato alla seguente tabella:

Copertura Assicurativa	Premio annuo	Premio intero periodo	Commissioni Broker annue	Commissioni Broker intero periodo	Percentuale commissioni
RCA E RISCHI ACCESSORI	€. 14'886,75	€. 96'763,87	€. 725,95	€. 4'718,68	6%

TUTELA LEGALE	€. 5'460,00	€. 35'490,00	€. 675,46	€. 4'390,49	15%
CVT DANNI A VEICOLI PRIVATI IN MISSIONE	€. 2'200,00	€. 14'300,00	€. 155,07	€. 1'007,96	8%
RC PATRIMONIALE	€. 6'680,00	€. 43'420,00	€. 819,63	€. 5'327,60	15%
INFORTUNI	€. 7'700,00	€. 50'050,00	€. 1.126,83	€. 7'324,40	15%
GLOBALE CONDUZIONE	€. 57'850,00	€. 376'025,00	€. 7.098,16	€. 46'138,04	15%
RCTO	€. 9'960,00	€. 64'740,00	€. 1.222,09	€. 7'943,60	15%
FURTO PATRIMONIO	€. 3'455,00	€. 22'457,50	€. 423,93	€. 2'755,55	15%
ALL RISKS ELETTRONICA	€. 975,00	€. 6'337,50	€. 120,62	€. 784,03	15%
VITA DIRIGENTI	€. 10'061,84	€. 65'401,96	€. 1.509,28	€. 9'810,32	15%
GLOBALE FABBRICATI	€. 180'542,05	€. 1'173'523,33	€. 19.262,95	€. 125'209,18	15%
	€. 299'770,64	€. 1'948'509,16	€. 33.139,97	€. 215'409,85	

Nessun compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto della Stazione Appaltante, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il Broker si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Il broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

6) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Stazione Appaltante l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale di appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

7) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione della Stazione Appaltante ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante;
- g) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Stazione Appaltante.

La stazione Appaltante si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Stazione Appaltante con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

8) REFERENTE DEL BROKER

Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con la Stazione Appaltante e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso gli uffici dello stesso Ente.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rappresenterà direttamente con la Stazione Appaltante.

9) RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli risponde dei danni connessi all'esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l'incarico sia dopo la scadenza del contratto purchè derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. L'importo è quello stabilito dall'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

11) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale potrà derivare alla Stazione Appaltante.

All'atto della stipula del contratto il Broker deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 3 milioni di euro per sinistro e per anno assicurativo, RC per danni da interruzione o sospensione dell'attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche.

Il Broker ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

In ogni caso la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

Inoltre la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, da parte della Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, l'Ente dovrà essere considerato quale "assicurato addizionale".

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'Isvap all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del Broker di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.

Il Broker risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

12) PENALI

In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera prevista dall'art. 113-bis del DLgs 56-2017.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale; la circostanza sarà comunicata unicamente a mezzo PEC.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il Broker non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

E' inoltre facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Broker appaltatore, qualora esso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero, per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero, ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero, vi sia stato grave inadempimento del Broker stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al Broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;

- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione del contratto non autorizzata;
- j) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- k) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- l) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- m) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 16 in materia di codice di comportamento;

La risoluzione contrattuale avrà effetto dal momento della trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso la Stazione Appaltante avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso e fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

14) RECESSO

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da

sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

15) TUTELA ED INFORTUNISTICA SOCIALE

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

16) MODELLO AZIENDALE DI GESTIONE – CODICE ETICO

In attuazione del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2012, costituiscono norme contrattuali le previsioni dei medesimi atti; i concorrenti quindi saranno tenuti, nel caso di aggiudicazione, alla piena osservanza delle medesime.

“Codice Etico” e “Modello di Organizzazione e Gestione” di cui al D.Lgs. 231/01, sono consultabili sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Atti di Governo dell’Ente”;

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, si evidenzia che per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante si troverà a raccogliere e trattare i dati personali comunicati dall'Appaltatore;

Sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo web:
http://www.aziendacasamo.it/data/files/allegati/INFORMATIVA%20ESTESA%20AI%20CLIENTI%20E%20FORNITORI%202018%20GDPR_636650175523372615.pdf

è disponibile l'informativa privacy per i fornitori.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara C.I.G.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016., la Stazione Appaltante provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc.) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c. 9 della Legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

19) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte della Commissione Giudicatrice o incaricati degli atti di Collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c. 2 e c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

20) RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza, pertanto, l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.

21) COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni inerenti le fasi di gara attenersi alle disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara, in particolare alle modalità gestite dalla piattaforma telematica di negoziazione; per le comunicazioni invece attinenti alla fase di stipula contrattuale, nonché alla successiva fase di esecuzione del servizio, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'indirizzo di posta elettronica certificata della Stazione Appaltante è il seguente:

gare.acermo@pec.it.

22) NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applicano le norme del Codice Civile, e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D. Lgs 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), del D. Lgs 50/2016. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nadia Paltrinieri